

INTERROGAZIONE
(con richiesta di risposta in commissione)

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

Premesso che

l'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ha confermato l'applicabilità delle disposizioni relative al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef *“relativamente all'esercizio finanziario 2015 e ai successivi, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi dell'annualità precedente”*;

tale previsione contenuta nella legge di stabilità citata trasforma il contributo del cinque per mille da beneficio provvisorio, riproposto annualmente da specifiche disposizioni normative, a una forma stabile di finanziamento di settori di rilevanza sociale;

il contributo del 5 per mille è destinato, tra l'altro, a sostegno delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991 e a sostegno delle Onlus - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (articolo 10 del Dlgs 460/1997);

considerato che

per rientrare fra gli enti beneficiari del 5 per mille gli stessi enti sopra citati avrebbero dovuto trasmettere telematicamente un'istanza entro il 7 maggio 2014 (per anno finanziario 2014) ed entro 7 maggio 2015 (per anno finanziario 2015), ed inviare il modello cartaceo con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rispettivamente entro il 30 giugno 2014 ed entro il 30 giugno 2015;

numerose associazioni Onlus sono state escluse dal riparto del 5 per mille dell'IRPEF per aver omesso l'invio cartaceo con raccomandata dell'atto di notorietà, peraltro dopo aver adempiuto correttamente e tempestivamente all'iscrizione telematica per poter usufruire della predetta destinazione;

l'atto di notorietà non è altro che una dichiarazione in cui le Onlus o le associazioni di volontariato attestano l'iscrizione, rispettivamente, nell'Anagrafe delle ONLUS, tenuta dall'Agenzia delle entrate o nei registri del volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266;

dette informazioni sono già contenute nell'iscrizione telematica e comunque facilmente verificabili dall'Agenzia delle Entrate;

si chiede, per le motivazioni sopra esposte, se non sia il caso di eliminare l'obbligo dell'invio cartaceo dell'atto di notorietà che grava su ONLUS a associazioni di volontariato e se, al fine di assicurare la pronta definizione delle procedure di riparto delle somme relative al 5 per mille inerenti agli anni finanziari 2014 e 2015, non sia possibile prorogare al 28 febbraio 2016, a fronte del pagamento di una sanzione, il termine per l'integrazione documentale delle domande regolarmente presentate dai soggetti interessati ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010 e il termine per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 1, comma 205, legge del 27/12/2013, n. 147 ed ai sensi dell'art. 1, comma 154, Legge del 23/12/2014, n. 190.”

FRAVEZZI